

PROTOCOLLO D'INTESA

"Green Valley"

PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE E PER

LA CREAZIONE DI UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO

SOSTENIBILE NEL TERRITORIO DEL LAZIO MERIDIONALE;

TRA

Il Comune di Roccasecca, Via Roma, Roccasecca (FR), Codice Fiscale 81001750603, PEC comune.roccasecca@legalmail.it, in persona del Sindaco pro tempore Avv. Giuseppe Sacco;

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale – CO.S.I.La.M., Strada Provinciale 276, Località Volla, Piedimonte San Germano (FR), P. IVA 02403190602, PEC cosilam@legalmail.it, in persona del Presidente pro tempore Dott. Marco Delle Cese;

L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale – UNICAS, Loc. Folcara, Cassino (FR), P.IVA 01730470604, PEC protocollo@pec.unicas.it, in persona del Rettore pro tempore Prof. Ing. Giovanni Betta;

L'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile – ENEA, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n.76, Roma, Codice Fiscale 01320740580, Partita IVA 00985801000), PEC enea@cert.enea.it, in persona del Presidente pro tempore Prof. Federico Testa.

Vista la Legge n.241/1990 smi, "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare gli art.li 14 e seguenti;

	Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;	
	Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i;	
	Visto il Green Deal Europeo del 11.12.2019 COM (2019) n. 640;	
	Visto il Nuovo Piano d'Azione per l'economia circolare del 11.3.2020 COM (2020) n.98;	
	Vista la Legge 2 dicembre 2016, n. 242 “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”;	
	Vista la Legge della Regione Lazio n.1 del 2 febbraio 2017 “Interventi per promuovere la coltivazione della canapa (Cannabis Sativa) per scopi produttivi, alimentari ed ambientali e relative filiere”;	
	PREMESSO E CONSIDERATO	
	A) Il Comune di Roccasecca ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale – COSILAM, hanno intenzione di promuovere la realizzazione di interventi integrati e sinergici per la creazione di un nuovo modello di sviluppo del territorio, fondato sul recupero ed incremento delle attività agricole - in particolare dedicate alla produzione della canapa e di altre essenze - e sull’uso dei derivati per la realizzazione di una filiera industriale indirizzata alla produzione innovativa di materiali, beni e manufatti, secondo i principi della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare.	
	2	

	B) Il Comune di Roccasecca promuove l’iniziativa in quanto ricadente negli indirizzi statutari dell’ente per:	
	- lo sviluppo economico e civile della comunità locale;	
	- per l’attuazione delle misure necessarie a difendere, conservare e risanare l'ambiente, attuando piani per eliminare le cause di inquinamento.	
	C) Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale	
	– COSILAM , promuove l’iniziativa stante la funzione ed il ruolo previsto dall’Art.5 dello Statuto dell’Ente, ed in particolare per:	
	- la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento di altre attività produttive (commerciali, artigianali, turistiche, culturali, agricole e di servizi) nelle aree comprese nel proprio territorio di competenza;	
	- il sostegno alle istanze di privati ed enti pubblici che intendono rilanciare e consolidare lo sviluppo socio-economico nell'area consortile;	
	- effettuare tutte le azioni finalizzate al reperimento di contributi statali, regionali, provinciali, comunitari e di qualsiasi altra natura da distribuire a supporto dei progetti produttivi valutati;	
	- contribuire a snellire le procedure burocratiche per agevolare insediamenti produttivi che portino benefici all'occupazione nel territorio di investitori esterni;	
	- rilanciare e consolidare le attività esistenti.	

	D) L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale – UNICAS , si è resa disponibile ad adire all'iniziativa del Comune di Roccasecca e del COSILAM, in quanto nell'ambito dell'attività didattica, di ricerca e della terza missione previste dallo Statuto dell'Ateneo;	
	- promuove la ricerca scientifica in tutte le sue forme, favorendo la trasmissione delle conoscenze e dei risultati raggiunti;	
	- persegue l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, combinando in modo organico e coerente ricerca, didattica e terza missione, in vista del progresso scientifico, culturale, civile, sociale ed economico;	
	- contribuisce, attraverso la ricerca, a uno sviluppo fondato su principi di coesione sociale, in una logica di apertura, confronto e collaborazione con gli altri attori sociali;	
	- assicura lo sviluppo e il coordinamento di progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale;	
	- valorizza le competenze presenti nell'Ateneo e le esigenze di sostegno e qualificazione della ricerca nei diversi settori scientifici e disciplinari;	
	- sostiene attività finalizzate all'innovazione e al trasferimento tecnologico per incrementare lo sviluppo e la competitività del territorio;	
	- promuove la creazione di un'occupazione qualificata, in particolare per i propri laureati e dipendenti, anche mediante	

	la sperimentazione di nuove forme di imprenditorialità;	
	- con il gruppo di lavoro "Comitato di Ateneo per lo Sviluppo Sostenibile" (CAsE), intende applicare un approccio integrato, di natura transdisciplinare, rivolto alle trasformazioni e allo sviluppo delle responsabilità sociali, a partire dagli obiettivi dell'Agenda dell'ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.	
	E) L'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile – ENEA , su richiesta del COSILAM si è resa disponibile ad adire all'iniziativa del Comune di Roccasecca e del COSILAM, in quanto:	
	- ai sensi dell'art. 37 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 come novellato dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 221, l'ENEA è un Ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;	
	- ENEA ha maturato un elevato grado di professionalità nella gestione di progetti complessi a livello nazionale, europeo e internazionale fornendo prove, studi e misure finalizzati ad incrementare la qualità dei prodotti, dei servizi e dei processi, favorendone la sostenibilità e la valorizzazione ai fini produttivi e della competitività;	
	- attraverso il Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi	

e Territoriali ("ENEA-SSPT"), svolge attività di ricerca, sviluppo e applicazione di tecnologie e metodologie sui temi della sostenibilità, della economia circolare e di nuovi modelli economici sostenibili, dell'uso efficiente delle risorse, dello sviluppo di nuovi materiali sostenibili e relativi prototipi di prodotto, della gestione sostenibile delle risorse idriche e dei rifiuti, della gestione sostenibile del territorio incluso l'ambiente marino, della difesa del suolo, dei rischi naturali ed antropici, dei sistemi agro-alimentari, della gestione del patrimonio edilizio, del Turismo sostenibile, della conservazione dei Beni Culturali (quest'ultima in collaborazione con gli altri Dipartimenti).

F) Gli Enti firmatari del presente Protocollo d'Intesa concordano sulla necessità ed opportunità di attuare le seguenti attività ed interventi nel territorio del Lazio Meridionale ed in particolare nel territorio del Comune di Roccasecca e nelle aree di competenza del COSILAM:

- 1) risanamento e recupero ambientale dei suoli contaminati con metodi e sistemi di fitodepurazione; risanamento e prevenzione del dissesto idrogeologico nonché risanamento della qualità dell'aria, con la piantumazione e coltivazione di idonee essenze naturali;
- 2) recupero delle produzioni agricole e dei suoli e terreni ad esse destinate al fine di costituire e sviluppare una filiera di

	produzione dedicata alla realizzazione ed all'utilizzo industriale di nuovi materiali e manufatti secondo i principi dell'economia circolare;	
	3) riposizionamento competitivo delle filiere produttive secondo i principi di sostenibilità ambientale e dell'economia circolare;	
	G) Per realizzare le iniziative ed interventi di cui al punto F) che precede, i firmatari del presente Protocollo d'Intesa ritengono necessario svolgere le seguenti e prodromiche attività, definite in dettaglio nei successivi accordi attuativi:	
	1. Studio, analisi e progetto per la creazione della filiera di coltivazione, anche per la fitodepurazione, per il risanamento idrogeologico e della qualità dell'aria, trasformazione dei derivati della canapa e di altre essenze, produzione di nuovi materiali sostenibili e loro utilizzo nei settori alimentare ed industriale o in altri settori individuati dallo studio e dal progetto, per la creazione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile del territorio e secondo i principi dell'economia circolare.	
	2. Studio, analisi e progetto per la realizzazione integrata e sinergica di altre ed ulteriori iniziative dedicate allo sviluppo dell'economia circolare ed alla sostenibilità ambientale, da realizzare nel territorio del Lazio Meridionale, nei settori agro-alimentari, della produzione di energia, della gestione	

	del ciclo dei rifiuti, della mobilità sostenibile, della gestione e tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, della gestione del patrimonio culturale ed ambientale, del turismo sostenibile.	
	3. Individuazione ed attivazione dei fondi e delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione delle suddette attività e per le finalità, programmi e progetti del Protocollo d'Intesa.	
	TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:	
	Art.1 – Premesse	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa (di seguito "Protocollo") e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.	
	Art.2 – Finalità ed Obiettivi	
	Il presente Protocollo ha l'obiettivo di promuovere, progettare, pianificare ed attuare le iniziative ed interventi elencati e come meglio descritti nelle lettere E) ed F) della Premessa.	
	Art.3 - Attuazione delle iniziative	
	1. Le Parti si danno atto che l'attuazione delle iniziative previste dal Protocollo avverrà nel rispetto dei principi e delle forme previste dai rispettivi ordinamenti, attraverso la stipulazione di successivi accordi di attuazione, convenzioni o atti esecutivi contenenti i relativi impegni specifici.	
	2. Nell'ambito dei predetti Atti o Convenzioni dovranno essere	

	puntualmente indicati:	
	a) le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;	
	b) le modalità di esecuzione e la durata delle attività;	
	c) l'ammontare dei costi e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;	
	d) gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi o dalla controparte;	
	e) il personale coinvolto;	
	f) il contributo in termini di utilizzo di beni materiali ed immateriali;	
	g) il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse e la ripartizione delle relative royalties;	
	h) l'eventuale rapporto di esclusiva in merito all'iniziativa;	
	i) le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;	
	l) i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli Atti esecutivi.	
	3. Gli atti esecutivi o le convenzioni verranno stipulati nel rispetto del sistema di deleghe vigente in ciascuna delle Parti.	
	Art.4 - Gruppo di Coordinamento e verifica attuazione del	
	Protocollo	
	9	

1.	E' costituito un Gruppo di Coordinamento nel quale siedono n. 2 componenti per ogni ente firmatario, designati ed indicati dalle rispettive Parti; il Gruppo di Coordinamento svolge i seguenti compiti ed attività:	
	a) definisce il cronoprogramma delle attività necessarie all'attuazione del Protocollo;	
	b) coordina lo svolgimento delle attività previste dal Protocollo, ne dettaglia e ne verifica la realizzazione;	
	c) costituisce eventuali gruppi di lavoro per la realizzazione di specifiche iniziative;	
	d) propone alle Parti la firma di Convenzioni o Intese fra le Parti e/o altri enti, istituti o soggetti diversi, volte all'esecuzione delle attività e degli interventi del Protocollo, definendo la spesa ed individuando i fondi e le risorse finanziarie necessarie;	
	e) riferisce e rendiconta periodicamente le Parti, con frequenza trimestrale, sullo stato di attuazione del Protocollo;	
	f) pone in esecuzione le direttive ed indicazioni delle Parti;	
	g) nella prima riunione, convocata dal Comune di Roccasecca e dal COSILAM, il Gruppo di Coordinamento definisce le modalità organizzative e di funzionamento del medesimo, nonché il primo programma di azioni per la realizzazione di quanto previsto dal Protocollo.	
	h) le riunioni del Gruppo di Coordinamento e con le Parti	

	potranno essere svolte con modalità da remoto.	
	2. I componenti del Gruppo di Coordinamento sono così indicati:	
	a) Per il Comune di Roccasecca avv. Giuseppe Sacco e arch. Davide Simone.	
	b) Per il COSILAM dott.ssa Paola Carnevale e ing. Elisa Guerriero.	
	c) Per l'Università di Cassino, Prof. Marco dell'Isola, Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica e la Prof.ssa Patrizia Papetti, Dipartimento di Economia e Giurisprudenza.	
	d) Per l'ENEA Dott. Roberto Morabito, Direttore del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali e la Dott.ssa Claudia Brunori, Responsabile della Divisione Uso efficiente delle risorse e chiusura dei cicli.	
	3. La partecipazione al Gruppo di Coordinamento per i componenti sarà a titolo gratuito. Ciascuna Parte sosterrà le spese per la partecipazione dei propri rappresentanti al Gruppo di Coordinamento.	
	4. Con cadenza trimestrale, previa convocazione di apposita riunione unitamente al Gruppo di Coordinamento, le Parti verificano lo stato di attuazione del Protocollo, definiscono e dispongono ulteriori attività ed indirizzi, approvano la stipula di Convenzioni ed Intese per l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo. Le riunioni fra le Parti ed il Gruppo di	

	Coordinamento si svolgeranno, in ogni caso, su richiesta anche di una sola delle Parti.	
	Art.5 – Ufficio per l’Economia Circolare	
	1. E’ costituito l’Ufficio per l’Economia Circolare del COSILAM, con sede nel Comune di Roccasecca presso i locali di proprietà dell’amministrazione comunale siti in via Roma.	
	2. L’Ufficio è destinato a svolgere attività di supporto logistico ed organizzativo per l’attuazione del Protocollo, nonché a promuovere gli interventi previsti dal Protocollo e tutte le ulteriori attività per lo sviluppo dell’economia circolare nel territorio del Lazio Meridionale.	
	3. Il COSILAM provvede all’adeguamento dei locali concessi dal Comune di Roccasecca per le attività dell’Ufficio, ed a destinarvi personale di sua competenza; il Comune di Roccasecca provvede agli oneri relativi alle forniture di energia elettrica, acqua e gas.	
	Art. 6 – Regole di comportamento	
	1. Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell’altra operante nelle attività oggetto del presente Protocollo.	
	2. I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell’altra, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano	

	l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..	
3.	In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina vigenti presso la sede della Parte ospitante e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, tale Parte riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenersi. Il personale di ciascuna Parte è tenuto ad uniformarsi ai rispettivi Codice Etico e Codice di comportamento dei dipendenti in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.	
4.	In particolare, i soggetti ospitati in Agenzia saranno tenuti al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti ENEA e al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ENEA (P.T.P.C.T.) 2020 - 2022 adottato dall'ENEA in ossequio alla Legge n. 190 del 6/11/2012 e s.m.i., disponibile sul sito web dell'Agenzia.	
	Art. 7 – Responsabilità civile	
	Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte, in quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.	
	Art. 8 – Copertura assicurativa	
	Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio	

	personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Protocollo, la sede dell'altra Parte e/o i luoghi d'interesse ai fini del presente Protocollo.	
	Art. 9 – Oneri finanziari e costi	
	Il presente Protocollo non comporta flussi finanziari tra le Parti. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Protocollo non crea alcun vincolo economico per le stesse e non dà diritto ad alcun compenso, rimborso e/o gettone di presenza.	
	Art. 10 – Diritti di proprietà e riservatezza	
	1. Ai fini del presente Protocollo per Informazioni riservate si intendono:	
	a) tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti, documenti, disegni, rappresentazioni grafiche e dati di qualsiasi natura qualificate come "riservate" che sono state o che saranno fornite verbalmente o per iscritto (se verbali o trasmesse in forma solo visiva, saranno trasposte in forma scritta anche a mezzo e-mail e confermate come "riservate" entro trenta giorni dalla relativa comunicazione);	
	b) tutte le analisi, valutazioni, elaborati e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati o originati dalle Parti che contengano, riproducano o derivino dalle informazioni di cui al paragrafo a) precedente;	
	c) tutte le analisi, valutazioni, elaborati e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati da dipendenti o consulenti, che	

	contengano o riflettano le informazioni di cui al paragrafo a).	
2.	Ai fini del presente Protocollo si applica la vigente normativa in tema di segreto aziendale e industriale, ed in particolare le norme di cui decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale, coordinato ed aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 29 luglio 2015, n. 115 e dalla Legge 1 dicembre 2015, n. 194.	
3.	Nel caso sia necessaria l'applicazione della disciplina per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva, il soggetto Originatore segnala esplicitamente alla parte ricevente l'esigenza di gestire le Informazioni riservate in base al DPCM 6 novembre 2015, n. 5, coordinato con le disposizioni contenute nel DPCM 2 ottobre 2017, n. 3.	
4.	Il termine informazioni non include le Informazioni che:	
a.	siano, al momento in cui sono state o verranno comunicate, già di dominio pubblico e appartenenti allo stato dell'arte, come si sarà in grado di provare con idonea documentazione;	
b.	dopo essere state comunicate, diventino di pubblico dominio per ragioni che nulla abbiano a che vedere con una inadempienza delle Parti;	
c.	siano già nella rispettiva conoscenza prima che vengano fornite, come sarà possibile provare con idonea	

	documentazione in essere;	
	d. saranno richieste in forza di norme di legge o di regolamento o di direttive emanate da qualsiasi Autorità. In tal caso, sarà obbligo delle Parti consultarsi in merito allo scopo di discutere riguardo i tempi, forme e contenuti di qualsiasi annuncio o divulgazione o informazione necessaria; a tal proposito sarà cura delle Parti far sì che a tali comunicazioni venga assicurata la massima riservatezza possibile.	
	5. La Parte ricevente prenderà tutte le precauzioni necessarie per assicurarsi che la segretezza delle informazioni sia preservata tra i propri dipendenti, consulenti e contraenti esterni e sarà responsabile per il mantenimento di tale segretezza nel corso del loro rapporto di impiego o collaborazione, a seconda dei casi, e dopo il termine di questo.	
	6. L'obbligo di riservatezza perdurerà in maniera assoluta in capo alle Parti per un periodo di cinque anni dalla data di scadenza del presente Protocollo.	
	7. La Parte divulgante avrà facoltà di richiedere, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso, l'immediata restituzione o distruzione, alla presenza di un suo delegato, di ogni Informazione Confidenziale trasferita alla o acquisita dall'altra parte su qualsiasi supporto fisico, fatta salva la necessità, comunque, di evitare pregiudizi al programma di collaborazione concordato, eccetto che in caso di inadempimento	

	o risoluzione di tale programma per altro motivo.
	Art. 11 - Natura del rapporto
	Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente Protocollo non intendono costituire alcuna esclusiva di rapporto, rimanendo di conseguenza libere di stringere e sottoscrivere con terzi accordi analoghi.
	Art. 12 – Trattamento dei dati personali
	Le Parti, con riferimento al presente Protocollo e a futuri Atti Esecutivi, si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni personali acquisite o di cui verranno a conoscenza, sia su supporto cartaceo che informatico, in conformità a misure ed obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003, come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018, e dal DGPR n. 679/2016.
	Art. 13 – Durata e recesso
	1. Il presente Protocollo avrà una durata pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
	2. La durata potrà essere prorogata per un periodo non superiore a ulteriori 36 (trentasei) mesi, previo accordo scritto tra le Parti, che dovrà intervenire 3 (tre) mesi prima della data di scadenza.
	3. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 3 (tre) mesi.
	4. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito del presente Protocollo dovranno essere comunque portati a compimento,

	salvo diverso accordo scritto tra le Parti.	
	Art. 14 - Modifiche	
	Ogni modifica e/o integrazione del presente Protocollo deve essere redatta in forma scritta e sottoscritta da entrambe le Parti.	
	Art. 15 – Divieto di cessione	
	Il presente Protocollo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.	
	Art.16 - Anticorruzione	
	1. Le Parti si impegnano a operare nel rispetto dei principi di assoluta correttezza, trasparenza e probità al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alle leggi anticorruzione applicabili e al D. Lgs. 231/2001 smi.	
	2. Ciascuna delle Parti, nell'eventualità di notizie da cui possa ragionevolmente desumersi uno di tali comportamenti in capo all'altra Parte, in attesa degli accertamenti o esiti di legge, avrà facoltà di sospendere l'esecuzione del presente Protocollo.	
	3. Ciascuna delle Parti potrà recedere con effetto immediato dal presente Protocollo in caso, qualora, nell'ambito delle attività svolte in esecuzione del presente Protocollo, l'altra Parte o i suoi dipendenti e/o collaboratori pongano in essere comportamenti concretanti ipotesi di illeciti ai sensi delle leggi anti-corrruzione applicabili e/o del citato decreto legge e/o in violazione al rispettivo Modello Organizzativo, laddove le stesse siano state accertate dalle competenti autorità.	

	Art. 17 - Legge applicabile e Foro competente	
	Il presente Protocollo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.	
	Le Parti si impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro, in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo. In caso di mancato accordo la risoluzione della controversia, diretta o indiretta, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.	
	Art. 18 – Registrazione e imposta di Bollo	
	Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.	
	Il presente Protocollo è redatto in unico esemplare firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2, Tariffa Parte I del D.P.R. 642/1972, assolta in modo virtuale per un importo di € 64,00 da ENEA ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 – Autorizzazione n. 0023639 del 23/03/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lazio.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Comune di Roccasecca	
	<i>(firmato digitalmente)</i>	
	19	

	Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale –	
	CO.S.I.La.M.	
	<i>(firmato digitalmente)</i>	
	Università di Cassino – UNICAS	
	<i>(firmato digitalmente)</i>	
	Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo	
	economico sostenibile – ENEA	
	<i>(firmato digitalmente)</i>	